

L.R. 2/2002, artt. 155 e 156  
L.R. 29/2005, art. 84 bis  
L.R. 4/2016, art. 38

B.U.R. 26/4/2017, n. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 aprile 2017, n. 090/Pres.

**Regolamento concernente i criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 << Disciplina organica del turismo >>), a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale).**

---

Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, c. 10, L.R. 15/2020 (B.U.R. 10/8/2020, S.O. n. 28).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, c. 13, L.R. 22/2020 (B.U.R. 11/11/2020, S.O. n. 37).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, c. 6, L.R. 25/2020 (B.U.R. 7/1/2021, S.O. n. 1).

CAPO I  
FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

CAPO II  
REGIME DI AIUTO, AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E DIVIETO DI CUMULO

- Art. 3 Aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (ue) n. 1407/2013
- Art. 4 Esclusioni
- Art. 5 Ammontare del contributo
- Art. 6 Divieto di cumulo

CAPO III  
INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E PUNTEGGI

- Art. 7 Iniziative finanziabili
- Art. 8 Spese ammissibili
- Art. 9 Attribuzione punteggi

CAPO IV  
PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

- Art. 10 Modalità di presentazione delle domande
- Art. 11 Avvio dell'iniziativa
- Art. 12 Informazione sul procedimento e nota informativa
- Art. 13 Istruttoria delle domande
- Art. 14 Formazione della graduatoria e concessione dei contributi

CAPO V  
RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

- Art. 15 Presentazione della rendicontazione delle spese
- Art. 16 Modalità di rendicontazione delle spese
- Art. 17 Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione

CAPO VI  
LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL  
CONTRIBUTO

- Art. 18 Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso
- Art. 19 Sospensione dell'erogazione del contributo
- Art. 20 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione
- Art. 21 Termini per la conclusione del procedimento, sospensione e interruzione

CAPO VII  
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

- Art. 22      Obblighi dei beneficiari
- Art. 23      Vincolo di destinazione
- Art. 24      Variazioni soggettive dei beneficiari
- Art. 25      Ispezioni e controlli

CAPO VIII  
RINVII, ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE

- Art. 26      Rinvio
- Art. 27      Rinvio dinamico
- Art. 28      Abrogazioni
- Art. 29      Norme transitorie

CAPO I  
FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1  
*(Finalità)*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n.4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale).

Art. 2  
*(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)*

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento i titolari di strutture ricettive turistiche come definite al titolo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) esercitate in forma di impresa turistica rientrante nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, che realizzano le iniziative di cui all'articolo 7.

2. Per l'ammissibilità a contributo le imprese richiedenti devono possedere al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti:

- a) essere iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio, oppure avere effettuato la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli);
- b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

3. Possono beneficiare dei contributi le imprese aventi la sede legale al di fuori della regione purché l'iniziativa oggetto dell'incentivo riguardi un'unità locale presente sul territorio regionale.

4. Non possono beneficiare dei contributi le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

5. In conformità al combinato disposto di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale n. 2/2002, possono beneficiare degli incentivi disciplinati dal presente regolamento a favore dei pubblici esercizi le imprese turistiche per gli esercizi annessi alle strutture ricettive.

## CAPO II

### REGIME DI AIUTO, AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E DIVIETO DI CUMULO

#### Art. 3

*(Aiuti «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013)*

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013:

- a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica" come definita nell'allegato B, non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica" come definita nell'allegato B, che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. La concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica come definita nell'allegato B, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

#### Art. 4

*(Esclusioni)*

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono beneficiare dei contributi le imprese che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, richiamati nell'allegato A.

Art. 5  
*(Ammontare del contributo)*

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, la misura del contributo è del 50 per cento della spesa ammissibile per le strutture ricettive alberghiere e del 40 per cento della spesa ammissibile per le restanti strutture ricettive turistiche, entro i seguenti limiti:

- a) importo minimo della spesa ammissibile pari a 20.000,00 euro;
- b) importo massimo della spesa ammissibile pari a 400.000,00 euro.

Art. 6  
*(Divieto di cumulo)*

1. In materia di cumulo si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

CAPO III  
INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI  
E PUNTEGGI

Art. 7  
*(Iniziative finanziabili)*

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:
- a) lavori di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione di strutture ricettive turistiche esistenti;
  - b) lavori di costruzione, di ristrutturazione e di straordinaria manutenzione di edifici da destinare all'esercizio di struttura ricettiva turistica;
  - c) acquisto di arredi e attrezzature nuovi di fabbrica per un importo minimo della spesa ammissibile pari a 10.000,00 euro, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a);
  - d) realizzazione di parcheggi con almeno tre posti auto, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono riguardare anche l'esercizio di somministrazione annesso alla struttura ricettiva, purché facenti parte di un programma d'investimento riguardante l'intera struttura ricettiva.

Art. 8  
(Spese ammissibili)

1. Per i lavori di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), sono ammissibili:
  - a) le spese per l'esecuzione dei lavori;
  - b) gli oneri per le spese generali e di collaudo di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
  
2. Per la realizzazione dei parcheggi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), sono ammissibili:
  - a) le spese e gli oneri di cui al comma 1;
  - b) il prezzo d'acquisto di immobili, inclusi i terreni.
  
3. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a interventi privi del titolo edilizio ove richiesto ai sensi delle leggi regionali in materia di edilizia.
  
4. Le spese di cui ai commi 1 e 2 sono ammissibili anche in relazione a immobili sui quali il soggetto richiedente ha un titolo di godimento diverso da un diritto reale, purché sussista formale autorizzazione del proprietario dell'immobile e la durata del titolo di godimento sia tale da consentire il rispetto degli obblighi e dei vincoli di cui agli articoli 22 e 23.
  
5. Per l'acquisto di arredi e attrezzature di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), sono ammissibili oltre alle spese di acquisto delle attrezzature e degli arredi anche quelle per l'eventuale trasporto e montaggio. Non sono ammissibili le spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali biancheria, stoviglie e materiali di consumo.
  
6. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte e di spese notarili.
  
7. Sono altresì ammesse a contributo le spese connesse all'attività di certificazione della spesa, di cui all'articolo 16, comma 3, nel limite massimo di 1.000,00 euro.

Art. 9  
(Attribuzione punteggi)

1. La valutazione delle domande è effettuata attribuendo i seguenti punteggi:
  - a) nel caso di realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a):
    - 1) se dirette all'innalzamento della classificazione della struttura ricettiva turistica: 10 punti;
    - 2) se dirette all'incremento del numero complessivo dei posti letto di almeno il 10 per cento: 9 punti;
    - 3) se dirette al risparmio energetico e all'utilizzo delle fonti rinnovabili: 8 punti;
    - 4) se dirette alla realizzazione di spazi destinati al benessere e alla cura della persona: 9 punti;
    - 5) se dirette al superamento delle barriere architettoniche: 5 punti;

- 6) in tutti gli altri casi: 2 punti;
- b) nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b): 10 punti;
- c) nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c): 4 punti;
- d) nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d): 3 punti.

2. Se l'iniziativa è realizzata nei comuni di Grado, Lignano Sabbiadoro o in uno dei comuni montani di cui all'allegato B, alla medesima è attribuito il seguente punteggio premiale: 2 punti.

3. Se al momento della presentazione della domanda l'impresa istante aderisce a uno o più contratti di rete ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, all'iniziativa è attribuito il seguente punteggio premiale: 1 punto.

4. Se al momento della presentazione della domanda l'impresa istante ha conseguito il rating di legalità ai sensi dell'art. 5-ter del Decreto legislativo n. 1/2012, come modificato dal DL n. 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012, come previsto dal regolamento di attuazione approvato con delibera AGCM 14 novembre 2012, n. 24075, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti" emanato con Decreto ministeriale 20 febbraio 2014, n. 57, all'iniziativa è attribuito il seguente punteggio premiale: 1 punto.

5. Ai fini dell'attribuzione del punteggio finale alle singole domande:
- a) i punteggi per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), sono cumulabili con quelli per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d), e con i punteggi premiali di cui ai commi 2, 3 e 4 di cui al presente articolo;
  - b) nel caso siano realizzate due o più iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), i punteggi non sono cumulabili fra loro e ai fini dell'attribuzione del punteggio finale si tiene conto del punteggio più alto.

6. A parità di punteggio viene presa in considerazione la domanda che prevede l'importo più elevato della spesa ammissibile a contributo.

#### CAPO IV PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

##### Art. 10 *(Modalità di presentazione delle domande)*

1. Le domande di contributo sono presentate dalle imprese richiedenti al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (di seguito denominato CATT FVG).

2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate prima dell'avvio delle iniziative a cui si riferiscono, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore

9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande, come individuato con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio, e pubblicato sul sito internet del CATT FVG e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo decreto. Il decreto è pubblicato sul sito internet ufficiale del CATT FVG e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

3. Le domande di contributo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC indicato nel decreto di cui al comma 2 e sono redatte secondo gli schemi di cui al comma 10.

4. Nell'arco temporale di cui al comma 2 le imprese possono presentare una sola domanda.

5. I termini di cui al comma 2 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio.

6. Le domande si considerano validamente presentate se:

- a) sono inviate mediante la casella di PEC dell'impresa richiedente;
- b) sono sottoscritte:
  - 1) con firma digitale del legale rappresentante e corredate dalla documentazione richiesta, oppure
  - 2) con firma autografa del legale rappresentante apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite PEC corredata dalla documentazione richiesta, unitamente a un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.

7. La data e l'ora di presentazione delle domande sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestata dal file "dati.cert.xml" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto richiedente.

8. Le domande per accedere ai contributi possono essere integrate o regolarizzate entro i termini di cui all'articolo 13, comma 2.

9. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di posta elettronica certificata (PEC).

10. Le domande per accedere ai contributi sono redatte secondo lo schema pubblicato sul sito internet del CATT FVG e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio.

11. Le domande per accedere ai contributi sono corredate:

- a) dalla documentazione e dalle dichiarazioni indicate nello schema di cui al comma 10;

- b) dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con cui l'impresa attesta:
- 1) di possedere i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera b), e comma 4;
  - 2) di rispettare il divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 6;
  - 3) di osservare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), fatta salva la deroga prevista dall'articolo 73, comma 1 bis, della legge medesima;
  - 4) di rispettare il divieto generale di contribuzione previsto dall'articolo 14, comma 11, posto che la valutazione in merito alla rilevanza dei rapporti giuridici instaurati ai fini della concessione dei contributi resta in capo al CATT FVG;
  - 5) di possedere i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria e regionale in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- c) dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 3, comma 3;
- d) dall'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante in riferimento alla dichiarazione di cui alla lettera c);
- e) dalla dichiarazione di aver preso visione del contenuto della nota informativa di cui all'articolo 12.

12. Nel caso l'impresa richiedente risulti costituita e iscritta, ma non attiva, la domanda per accedere ai contributi è integrata dall'impegno ad attivare l'impresa entro la scadenza del termine di rendicontazione del contributo.

Art. 11  
(Avvio dell'iniziativa)

1. Per l'avvio dell'iniziativa, prevista dall'articolo 10, comma 2, si intende:
- a) nel caso di acquisto di beni immobili, la data di acquisto specificata nel contratto di compravendita;
  - b) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, la data della prima fattura;
  - c) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura.

2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera c), l'interessato può comprovare, mediante idonea documentazione, che i beni o i lavori oggetto dell'incentivo sono stati acquisiti in data successiva a quella di inizio dei lavori a cui si riferiscono i contributi richiesti.

## Art. 12

### *(Informazioni sul procedimento e nota informativa)*

1. Il CATT FVG comunica al soggetto richiedente l'incentivo:
  - a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
  - b) l'oggetto del procedimento;
  - c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto e il responsabile dell'istruttoria;
  - d) il titolare e il responsabile del trattamento dei dati;
  - e) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo;
  - f) gli obblighi del beneficiario;
  - g) i casi di annullamento o revoca dell'incentivo previsti dall'articolo 20.

2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il CATT FVG predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato agli schemi di domanda.

3. La nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

## Art. 13

### *(Istruttoria delle domande)*

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

3. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

- a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini previsti all'articolo 10, comma 2;
- b) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, nel caso di cui all'articolo 10, comma 6, lettera b), numero 1, o non è sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante ovvero non è accompagnata da documento di identità scansionato, nel caso di cui all'articolo 10, comma 6, lettera b), numero 2;
- c) la domanda non è inviata a mezzo PEC all'indirizzo indicato sul sito internet del CATT FVG e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

- d) la domanda è trasmessa mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente;
- e) la domanda è inviata a indirizzo di PEC diverso da quello indicato sul sito internet del CATT FVG e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- f) la domanda è presentata unitamente ad altra domanda ovvero a più domande con lo stesso messaggio di PEC, in violazione di quanto prescritto dall'articolo 10, comma 9;
- g) la domanda è presentata con modalità diverse da quella prevista dall'articolo 10, comma 3;
- h) la domanda è presentata in violazione all'articolo 10, comma 4;
- i) la domanda non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo schema di domanda, approvato ai sensi dell'articolo 10, comma 10, e l'irregolarità non è sanabile;
- j) il termine assegnato ai sensi del comma 2 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
- k) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

4. Il CATT FVG, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

#### Art. 14

##### *(Formazione della graduatoria e concessione dei contributi)*

1. I contributi sono concessi dal CATT FVG tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 5 e 6, della legge regionale 7/2000.

2. Il CATT FVG approva la graduatoria delle iniziative ammesse a contributo sulla base dei criteri previsti all'articolo 9.

3. I contributi sono concessi successivamente all'approvazione della graduatoria entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domanda di incentivo, nei limiti delle risorse disponibili.

4. Qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, derivanti dalla revoca di contributi o dalla destinazione di nuove risorse a valere sulla graduatoria, il CATT FVG procede allo scorrimento della graduatoria entro il 31 dicembre dell'anno cui la graduatoria è riferita.

5. La concessione dei contributi è subordinata inoltre all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 e della sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento, nonché all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia.

6. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 14/2002 e ai sensi dell'articolo 157, comma 1, della legge regionale 2/2002, la concessione dei contributi avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato del titolo edilizio.

7. Il CATT FVG comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione e il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

8. Il CATT FVG comunica l'eventuale esaurimento delle risorse finanziarie disponibili entro il termine di cui al comma 3.

9. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.

10. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale di cui al comma 3, con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio possono essere prorogati per un periodo massimo di sei mesi i termini di cui al comma 4, relativo all'utilizzo delle risorse che si rendano disponibili, e di cui al comma 9, relativo all'archiviazione d'ufficio.

11. Non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

12. Nel caso in cui i soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 svolgano attività mista è ammissibile la concessione di contributi per spese attinenti iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio dell'attività turistica.

## CAPO V RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

### Art. 15 *(Presentazione della rendicontazione delle spese)*

1. I soggetti beneficiari presentano la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione dell'incentivo. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

2. La rendicontazione è presentata mediante PEC all'indirizzo di PEC comunicato dal CATT FVG unitamente al provvedimento di concessione dell'incentivo; in tale caso, ai fini del

rispetto del termine, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestate secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 7.

3. È consentita la richiesta di proroga del termine stabilito con il provvedimento di concessione, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La proroga è autorizzata dal CATT FVG entro il limite massimo di sei mesi o di dodici mesi nel caso delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2, possono comunque essere fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente della realizzazione dell'iniziativa in relazione obiettivi indicati nella domanda di contributo.

5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

6. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, il CATT FVG procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

#### Art. 16

##### *(Modalità di rendicontazione delle spese)*

1. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.

2. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:

- a) la relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;
- b) copia dei documenti di spesa, annullati in originale dal soggetto beneficiario con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- d) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera b);
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di

altri regolamenti “de minimis” durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.

3. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

4. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione asseverata in lingua italiana. Il CATT FVG ha facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 2, lettera b).

5. Le spese ammissibili a incentivazione sono al netto dell’IVA.

6. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l’inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale. Nel caso di spesa di importo inferiore a 500 euro è ammesso il pagamento in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale.

7. Il beneficiario prova l’avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

- a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l’effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;
- b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l’effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;
- c) per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura “pagato” con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o servizi apposti sull’originale del documento.

8. A ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l’avvenuta esecuzione e il riferimento allo specifico documento di spesa.

9. Il CATT FVG valuta l’ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi la cui documentazione non indica gli estremi del documento di spesa, a condizione che l’impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l’avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.

10. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

11. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione e allegate alla stessa.

12. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

13. Il CATT FVG procede alla revoca dell'incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 17, comma 2.

#### Art. 17

##### *(Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione)*

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo.

2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative relative alle singole voci di spesa ammesse sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente al CATT FVG per l'approvazione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso.

#### CAPO VI

##### LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

#### Art. 18

##### *(Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso)*

1. Il CATT FVG procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa ai sensi degli articoli 16 e 17, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria può effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Il provvedimento di liquidazione è emanato dal CATT FVG entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

3. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

5. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 17 o alla minore spesa ammissibile a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo.

6. I contributi per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui all'articolo 4 della legge regionale 19/2009 sono erogati a seguito della presentazione della documentazione richiesta dalla legge medesima, a comprova della conformità dell'opera.

7. Ai sensi dell'articolo 157, comma 4, della legge regionale 2/2002, i contributi possono essere erogati in via anticipata nella misura del 90 per cento dell'importo concesso, limitatamente all'esecuzione di opere, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000.

8. Il CATT FVG dispone l'erogazione in via anticipata entro 45 giorni dalla presentazione della relativa istanza.

9. Qualora le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile il CATT FVG procede al recupero secondo le modalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

#### Art. 19

##### *(Sospensione dell'erogazione del contributo)*

1. L'erogazione del contributo è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

#### Art. 20

##### *(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)*

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;

- b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione di cui all'articolo 15, comma 4, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente e il CATT FVG operi ai sensi dell'articolo 15, comma 6;
- c) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile di cui all'articolo 5;
- d) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo;
- e) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- f) nel caso di cui all'articolo 16, comma 13;
- g) nel caso di cui all'articolo 23, comma 8.

3. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

4. L'Ufficio competente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'iter emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca.

5. I contributi erogati in forma anticipata ai sensi dell'articolo 18, comma 7, sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

#### Art. 21

*(Termini per la conclusione del procedimento, sospensione e interruzione)*

1. Il responsabile del procedimento, mediante la nota informativa prevista all'articolo 12 comunica al soggetto interessato i termini massimi:

- a) per la formazione della graduatoria e la concessione dell'incentivo;
- b) per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione;
- c) per l'erogazione dell'incentivo a seguito della presentazione della rendicontazione.

2. Il termine per la concessione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta ovvero interrotto in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.

3. Il termine per l'erogazione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

4. Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, i termini per la concessione dell'incentivo sono interrotti per effetto della comunicazione di cui all'articolo 14, comma 9 e fino a quando non si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 14, comma 4, secondo periodo.

5. I termini per la concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.

## CAPO VII OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

### Art. 22 (*Obblighi dei beneficiari*)

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi previsti dal presente regolamento:

- a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
- b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 2 fino alla data di presentazione della rendicontazione;
- c) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'articolo 23;
- d) mantenere attiva la sede legale o l'unità locale, presso la quale sono effettuate le iniziative oggetto di contributo, dalla data di presentazione della rendicontazione e fino al termine dei tre anni successivi;
- e) consentire ispezioni e controlli;
- f) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal presente regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata.

2. Gli obblighi dei beneficiari sono indicati nella nota informativa di cui all'articolo 12.

### Art. 23 (*Vincolo di destinazione*)

1. Il beneficiario è tenuto al mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24:

- a) nel caso di beni mobili: nei due anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione;
- b) nel caso di beni immobili: nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, costituisce violazione dei vincoli di cui al presente articolo, in particolare:

- a) il trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà, del possesso o della detenzione dei beni ammessi a contributo;
- b) la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo all'iniziativa oggetto di contributo;
- c) l'affitto di azienda o del ramo di azienda relativo all'iniziativa oggetto di contributo.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), i beni mobili oggetto di contributo divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione del CATT FVG, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività cui sono finalizzate le iniziative oggetto di contributo.

4. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, il beneficiario presenta, successivamente alla presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.

5. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 4, il CATT FVG procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

6. Prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 5, il CATT FVG ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4 richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.

7. La violazione dei vincoli di cui ai commi 1 e 2 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale gli stessi non sono stati rispettati.

8. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 4 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti comporta la revoca del contributo erogato.

#### Art. 24

##### *(Variazioni soggettive dei beneficiari)*

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

- a) presenti specifica domanda di subentro;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario:

- c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;
- d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
- e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'articolo 23 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi prescritti in capo all'impresa originariamente beneficiaria.

2. Al fine della valutazione delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, l'impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del CATT FVG, entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle fattispecie di cui al comma 1 domanda di subentro contenente:

- a) gli estremi dell'atto relativo alla fattispecie di cui al comma 1;
- b) la richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
- c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuità e la conoscenza degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;
- d) la dichiarazione attestante il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria.

3. Il provvedimento del CATT FVG conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, e il CATT FVG avvia nuovamente l'iter istruttorio.

5. La domanda di subentro pervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni non comporta la sospensione del termine di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 14, comma 2.

6. Nei casi di cui al comma 5, l'eventuale concessione del contributo all'impresa subentrante è sottoposta a condizione sospensiva correlata all'esito dell'iter istruttorio di cui al comma 4.

#### Art. 25 (Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 l'Ufficio competente effettua presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi.

#### CAPO VIII

## RINVII, ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE

### Art. 26

*(Rinvio)*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

### Art. 27

*(Rinvio dinamico)*

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

### Art. 28

*(Abrogazioni)*

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2013, n. 119/Pres.

### Art. 29

*(Norme transitorie)*

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme regolamentari di cui al DPREg. 119/2013.

2. Il presente regolamento si applica, con riferimento alla concessione di aiuti "de minimis" alle imprese, nei limiti previsti del periodo di applicazione previsto per detto regime dall'articolo 7, paragrafo 4 e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

## **Allegato A**

(Riferito agli articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento)

Campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013

### **Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013**

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non sono concessi:
  - a) aiuti a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
  - b) aiuti a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
  - c) aiuti a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
    - 1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
    - 2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
  - d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
  - e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del punto 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, lo stesso si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti <<de minimis>> concessi a norma di detto regolamento.
3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:
  - a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
  - b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, a eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei

consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

4. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013, non sono concessi aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

**Definizione di impresa unica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013**

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013, per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica.

**Allegato B**

(Riferito all'articolo 9 del regolamento)

**Elenco dei Comuni montani in fascia C**

Comune	Zona montana di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002
Ampezzo	
Arta Terme	
Attimis	in fascia C i centri abitati di Porzus Subuit e Cancellier
Cercivento	
Chiusaforte	
Comeglians	
Dogna	
Drenchia	
Enemonzo	in fascia C i centri abitati di Fresis, Maiaso, Tartisnis e Colza
Faedis	in fascia C i centri abitati di Canebola e Valle
Forgaria nel Friuli	in fascia C il centro abitato di Monte Prat
Forni Avoltri	
Forni di Sopra	
Forni di Sotto	
Grimacco	
Lauco	
Ligosullo	
Lusevera	
Malborghetto Valbruna	
Moggio Udinese	
Montenars	
Nimis	in fascia C i centri abitati di Chialminis, Monte Prato e Borgo di Mezzo
Ovaro	
Paluzza	
Paularo	
Pontebba	
Prato Carnico	
Preone	
Prepotto	in fascia C il centro abitato di Castemonte
Pulfero	
Ravaschetto	
Raveo	in fascia C il centro abitato di Raveo

Resia	
Resiutta	
Rigolato	
San Leonardo	in fascia C il centro abitato di Iainich
San Pietro al Natisone	in fascia C il centro abitato di Costa
Sauris	
Savogna	
Socchieve	
Stregna	
Sutrio	
Taipana	
Tarvisio	
Tolmezzo	in fascia C i centri abitati di Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova e Lorenzaso
Torreano	in fascia C i centri abitati di Masarolis, Reant e Tamoris
Treppo Carnico	
Verzegnis	
Zuglio	in fascia C i centri abitati di Fielis e Sezza
Andreis	
Aviano	in fascia C i centri abitati di Busa di Villotta e Collalto
Barcis	
Caneva	in fascia C il centro abitato di La Crosetta
Cimolais	
Claut	
Clauzetto	
Erto e Casso	
Frisanco	
Tramonti di Sopra	
Tramonti di Sotto	
Vito d'Asio	